



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Commissione ministeriale per la riorganizzazione degli istituti tecnici e professionali

Riordino degli istituti professionali: documento di base per la discussione

1. Premessa

Questo documento presenta il quadro di riferimento e le linee essenziali del riordino degli istituti professionali previsto dall'articolo 13 della legge n. 40/07. Tali linee tengono conto sia delle proposte e delle osservazioni formulate il 27 marzo 2008 dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sul documento di base predisposto da questa Commissione sia degli esiti dei workshop di approfondimento promossi da questa Commissione il 27 e 28 ottobre u.s., anche con la partecipazione di esperti designati dal Coordinamento tecnico delle Regioni per l'istruzione e la formazione.

2. Il contesto normativo di riferimento

Il riordino degli istituti professionali si colloca nel nuovo quadro delineato dalla legge costituzionale n. 3/01. In base al nuovo Titolo V, gli istituti professionali possono rilasciare qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni **soltanto in regime di sussidiarietà, nel rispetto delle esclusive competenze delle Regioni in materia.**

Il decreto legislativo n. 226/05, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 40/07, costituisce il riferimento per la definizione della struttura dei percorsi degli istituti professionali, che è quella prevista per tutti i percorsi di istruzione del secondo ciclo (compresi i licei), caratterizzata da due bienni e un quinto anno, e articolata in una area di istruzione generale, con insegnamenti comuni a tutti i percorsi e aree di indirizzo.

In relazione al piano programmatico di cui all'articolo 64 della legge n. 133/08, i percorsi degli istituti professionali hanno un orario settimanale di 32 ore settimanali di lezione, corrispondente ad un monte ore annuale di 1056 (32 x 33 settimane).

Nei primi due anni dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti completano l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con D.M. n. 139/07.

L'articolo 13 della legge n. 40/07 prevede che il numero degli indirizzi e delle discipline siano ridotti e che i percorsi siano descritti in base ai risultati di apprendimento, anche con riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008.

Il citato riordino va realizzato, quindi, in modo da evitare il più possibile che i profili degli istituti professionali si sovrappongano ai profili degli istituti tecnici e in modo da favorire la

complementarietà e l'integrazione con i profili dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni.

Il lavoro della Commissione si è concentrato sulla proposta di definizione degli aspetti generali, che verranno disciplinati con apposito regolamento governativo, riguardante il profilo educativo in uscita dai percorsi quinquennali degli istituti professionali, i profili degli indirizzi e i relativi quadri orario, le tabelle di confluenza tra l'attuale e il nuovo ordinamento.

Con le linee guida di cui all'articolo 13, comma 1 quinquies, della legge n. 40/07, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Città e Autonomie locali, saranno definiti organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini della possibilità di conseguimento - presso gli istituti professionali in regime di sussidiarietà - di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale.

3. Le prime proposte

3.1 Identità

Il riordino degli istituti professionali è concepito per rispondere soprattutto alle seguenti esigenze sociali e formative:

- organizzare percorsi formativi in grado di far conseguire titoli di studio, di durata quinquennale (e non più qualifiche), fondati su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale in ambiti di rilevanza nazionale distinti da quelli degli istituti tecnici. Mentre, infatti, l'istruzione tecnica sviluppa competenze in precisi ambiti tecnologici (o metodologici), l'istruzione professionale sviluppa competenze in precisi ambiti settoriali. Gli istituti professionali preparano ad operare autonomamente in determinate filiere economiche, con particolare attenzione alle esigenze di personalizzazione del prodotto e del servizio. Una tale preparazione può facilitare non solo i giovani, ma anche gli adulti, nel percorso di studio e di lavoro, offrendo loro strumenti per ricomporre i segmenti formativi di diverso livello seguiti e le competenze acquisite anche in contesti informali e non formali.
- configurare un ordinamento aperto e flessibile in grado di favorire i passaggi tra i sistemi formativi e offrire più opportunità a tutti i giovani di accedere ai più alti livelli culturali. In particolare, ciò significa che gli istituti professionali potranno svolgere, nel quadro di intese con le Regioni, anche un ruolo sussidiario e/o complementare rispetto ai percorsi di istruzione e formazione professionale riferiti al diritto-dovere dei giovani di conseguire almeno una qualifica professionale, di durata triennale, entro il 18° anno di età.

Tale impostazione degli ordinamenti intende valorizzare, nel contempo, il "capitale sociale" accumulato dagli istituti professionali nella loro pluridecennale esperienza, a partire dal loro radicamento territoriale, verso un quadro organico complessivo di riforma del sistema di istruzione e formazione.

3.2 Settori di riferimento

Si propone di ricondurre l'enorme pluralità degli indirizzi esistenti a due ampi settori di riferimento:

- **Industria e Artigianato**, articolato nell'indirizzo:

1. Produzioni industriali e artigianali

• Servizi, articolato negli indirizzi:

1. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
2. Servizi di manutenzione e assistenza tecnica
3. Servizi socio-sanitari
4. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
5. Servizi commerciali

3.3 Struttura e organizzazione dei percorsi

I percorsi previsti hanno una struttura analoga a quella proposta per gli Istituti tecnici, con:

- un **orario complessivo annuale di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione;**
- un'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi e aree di indirizzo specifiche, **che possono essere ulteriormente specificate in opzioni, con riferimento alle esigenze del mondo del lavoro e del territorio;**
- una articolazione basata su:
 - **un primo biennio**, caratterizzato, per ciascun anno, da 660 ore di attività e insegnamenti generali, comuni ai citati due settori, e 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo, nel quale gli studenti completano l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e cominciano ad acquisire i saperi e le competenze di indirizzo in funzione orientativa, soprattutto attraverso la pratica di laboratorio, anche ai fini della reversibilità delle loro scelte;
 - **un secondo biennio**, caratterizzato per ciascun anno, da 495 ore di attività e insegnamenti generali, comuni ai citati due settori, e 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo. Si prevede di descrivere i risultati di apprendimento anche a conclusione del primo anno di questo secondo biennio, per **facilitare i passaggi tra i sistemi formativi;**
 - **un quinto anno**, caratterizzato da 495 ore di attività e insegnamenti generali, comuni ai citati settori, e 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo.

Tale articolazione, anche ai fini di favorire il loro collegamento organico con i sistemi regionali di IFP, è caratterizzata da **spazi di autonomia, di seguito indicati con riferimento all'orario annuale delle lezioni:**

- entro il 25% nel primo biennio;
- entro il 35% nel secondo biennio;
- entro il 40% nell'ultimo anno.

I percorsi inoltre:

- si sviluppano attraverso **metodologie basate:**

- sulla didattica in laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi;
 - sull'analisi e la soluzione dei problemi;
 - sul lavoro cooperativo per progetti;
 - sull'orientamento progressivo per l'acquisizione di un approccio sistemico della filiera economica di riferimento;
 - sulla personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo;
 - sulla gestione di processi in contesti organizzati e sull'uso di modelli e linguaggi specifici.
- vengono associati a **“risultati di apprendimento” descritti secondo le indicazioni contenute nella Raccomandazione dell'Unione europea 23 aprile 2008** relativa al quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), in modo da facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la spendibilità delle acquisizioni nell'ambito dell'Unione europea;
 - sono strutturati in modo da favorire un **collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni**, ivi compresi il volontariato ed il privato sociale, soprattutto attraverso **stage, tirocini e l'alternanza scuola-lavoro**;
 - sono sostenuti nell'organizzazione didattica e nella progettazione formativa da **dipartimenti**, costituiti dagli istituti professionali al loro interno, secondo linee guida definite a livello nazionale;
 - si avvalgono – per la definizione del piano dell'offerta formativa e soprattutto per l'organizzazione delle aree di indirizzo - della consulenza di un **comitato tecnico-scientifico paritetico**, composto dal dirigente scolastico, da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni;
 - possono avvalersi - attraverso la stipula di contratti d'opera in relazione ai criteri indicati dal comitato - di **esperti del mondo del lavoro e delle professioni** con una specifica e documentata esperienza professionale, per l'arricchimento della attività didattica in relazione a esigenze di competenze specialistiche;
 - sono dotati di un **ufficio tecnico** per la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e per la sicurezza delle persone e il rispetto dell'ambiente.

3.4 Valutazione e titoli finali

I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni in materia, per il rilascio del **diploma di istruzione professionale, nel quale è specificato l'indirizzo seguito dallo studente, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte.**

Tale titolo consente l'accesso agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. E' valido a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico vigente.

Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato sono definite in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti operativi.

Con le linee guida di cui all'articolo 13 della legge n. 40/07 andrebbero determinati anche i criteri e le modalità per il riconoscimento delle competenze comunque acquisite e delle qualifiche e dei diplomi conseguiti nei sistemi regionali di IFP.

Si prevedono modalità e criteri per il *Monitoraggio e la valutazione di sistema nonché misure di accompagnamento* analoghi a quelle degli istituti tecnici.

3.5 Collegamenti con il territorio e la specializzazione tecnica superiore

Gli istituti professionali collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei **Poli tecnico professionali**, che saranno costituiti secondo le linee guida di cui all'articolo 13 della legge n. 40/07, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

Gli istituti professionali sono enti di riferimento degli istituti tecnici superiori, costituiti a norma del DPCM 25 gennaio 2008, con l'obiettivo prioritario di formare tecnici con un più elevato livello di specializzazione, con particolare riferimento ai settori tecnologici considerati prioritari per lo sviluppo economico del Paese.